



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

COMUNE DI ABBATEGGIO

PROVINCIA DI PESCARA

Prot. n. 1884 del 03.12.2024

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)

Anno 2024

RELAZIONE TECNICA



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

Indice generale

1.INTRODUZIONE	
2.RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3.PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4.CONCLUSIONI.....	

1. Introduzione

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Abbateggio disponeva apposita Relazione tecnica in merito al "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", acclarato a prot. n. 1650 del 06.07.2015.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 19.08.2016, n. 175) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015, n. 124 sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento della legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P.).

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

- in ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.12.2023 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2022, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 T.U.S.P.

Sono scaturiti i seguenti interventi di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ambiente Spa	DIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI; centrale unica di committenza in ambito sovracomunale, in attività di smaltimento rifiuti	0,0340	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Aca Spa in house providing	DIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,45	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Ecologica pescarese Spa in liquidazione	DIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	==	Informazioni non conferite. Società inattiva
Ecologica Srl in liquidazione	INDIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (ATECO 381100)	0,017	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Risorse idriche Srl in liquidazione	INDIRETTA	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	1,45	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui



Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

				all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Hydrowatt Abruzzo Spa	INDIRETTA	Produzione e vendita di energia elettrica	0,00	L'ACA SPA ha ceduto la partecipazione del 40% del capitale sociale di Hydrowatt Spa nel marzo 2023.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/alienazione quote	Pescarainnova Srl	1,00	Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società deliberato con delibera di CC n. 27 del 25.11.2021

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Si dà atto che con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 25.11.2021 questo Comune ha approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova S.r.l., nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese. Si constata che non sono state definite dalla medesima società le attività di definitiva cancellazione del soggetto societario dal Registro delle imprese. La società, sebbene sollecitata da questo Ente, non ha conferito le informazioni richieste per la revisione periodica delle partecipazioni.

Si prende atto della condizione di liquidazione della società Ecologica pescarese Spa, società non attiva che, sebbene sollecitata da questo Ente, non ha conferito le informazioni richieste per la



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

revisione periodica delle partecipazioni. Si rileva che non è stata definita dalla società la cancellazione dal Registro delle imprese.

Si dispone di accertare, ad ogni modo, la residua soggettività giuridica della società Ecologica pescarese Spa in liquidazione, al fine di valutare le azioni da assumere. La società in Camera di Commercio risulta inattiva, inoltre la partita IVA risulta cessata al 31/12/2023.

Per le ulteriori posizioni, la presente ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (T.U.S.P.), relativa alle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Abbateggio, altresì, **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecip azione	Motivazioni della scelta
Ambiente Spa	DIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI; centrale unica di committenza in ambito sovracomunale, in attività di smaltimento rifiuti	0,0340	La Società svolge attività consentite ex art. 4 comma 2 D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 co. 2 del D.lgs 175/2016.
Aca Spa in house providing	DIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,45	La Società svolge attività consentite ex art. 4 comma 2 D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 co. 2 del D.lgs 175/2016.
Ecologica pescarese Spa in liquidazione	DIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI;	==	Informazioni con conferite. Società inattiva
Ecologica Srl in liquidazione	INDIRETTA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (ATECO 381100)	0,017	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Risorse idriche Srl in liquidazione	INDIRETTA	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	1,45	La Società svolge attività consentite ex art. 4, comma 2, D.lgs 175/2016. Le attività non risultano sovrapponibili a quelle di altre società. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.lgs 175/2016.
Hydrowatt Abruzzo Spa	INDIRETTA	Produzione e vendita di energia elettrica	0,00	L'ACA SPA ha ceduto la partecipazione del 40% del capitale sociale di Hydrowatt Spa nel marzo 2023.



*Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)*

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/alienazione quote	Pescarainnova Srl	1,00	Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società deliberato con delibera di CC n. 27 del 25.11.2021

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato nella presente Relazione Tecnica, constatata l'insussistenza di condizioni che hanno mutato i presupposti di detenzione delle quote societarie in possesso al 31.12.2023, si ritiene di **non dover** riconsiderare le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria (deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28.09.2017) e ordinaria per le partecipazioni possedute, in ultimo, al 31/12/2022 (deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.12.2023).

Abbateggio, 03.12.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO